

ELENCO DOCUMENTAZIONE A CORREDO MACRO-PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PIANIFICAZIONE GENERALE ED ATTUATIVA.....	1
In calce a ciascun procedimento sono riportati i riferimenti normativi aggiornati alla data del 22 ott 2014	1
1. PIANO REGOLATORE GENERALE (artt. 2, 3 e 4, l.r. 27.12.1978, n. 71; art. 3, l.r. 30.4.1991, n.15).....	1
2.VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE (artt. 3 e 4, l.r. 27.12.1978, n.71).....	13
Per Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	13
3. VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE (artt. 3 e 4, l.r. 27.12.1978, n.71).....	14
Per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.....	14
4. VARIANTI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (artt. 3 e 4, l.r. 27.12.1978, n. 71).....	15
5. VARIANTI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER LE ZONE A (artt. 3 e 4, l.r. 27.12.1978, n. 71)	16
6.VARIANTI AI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE (art. 5, l.r. 27.12.1978, n.71).....	18
7. VARIANTI AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (art. 5, l.r. 27.12.1978, n. 71).....	20
8. PROGRAMMI COSTRUTTIVI (art. 25, l.r. 6.4.1996, n. 22 e ss.mm.ii.).....	20
9. PIANI PARTICOLAREGGIATI CONFORMI ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE (ai fini del controllo a campione) (art. 12, comma 5, l.r. 27.12.1978, n. 71).....	22
10.PIANI PARTICOLAREGGIATI NON CONFORMI ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.....	25
(art. 12, comma 7, lett. b), c) e d), l.r. 27.12.1978, n. 71).....	25
11. PIANI PARTICOLAREGGIATI NON CONFORMI ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE per Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.....	26
(art. 12, comma 7, lett. b), c) e d), l.r. 27.12.1978, n. 71).....	26
12.PIANI PARTICOLAREGGIATI DEI CENTRI STORICI (art. 12, comma 7, lett. a), l.r. 27.12.1978, n. 71; circolare A.R.T.A. n.3/2000).....	28
13.PROGETTI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE.....	30
(art. 7, l.r. 11.4.1981, n. 65, art. 6, l.r. 30.4.1991, n. 15 e art. 10, l.r. n. 21.4.1995, n. 40).....	30
14.PROGETTI OPERE PUBBLICA IN VARIANTE per opere previste nel “PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.”.....	32
(art.2, art. 6, comma 9 e art.16, l.r. n. 12.7.2011, n. 12).....	32
15.PROGETTI OPERE PUBBLICHE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE (art. 19, DPR 8.6.2001, n. 327).....	39
16.PIANI IRSAP (EX ASI) (art. 2, comma 2, e art.15, l.r. 12.1.2012 n. 8).....	41
18.PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE DEROGA LIMITI DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE e contestuale adozione di VARIANTE ALLE N.T.A.).....	51
.....	56
19.PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE DEROGA- OPERE PUBBLICHE DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi(art.16 e art. 15 lett. a) l.r. 12.6.1976, n. 78; art. 89 commi 10 e 11, lett.a) e b), l.r. 3.5.2001, n. 6).....	56
20.ATTIVITA’ PRODUTTIVA IN CONFERENZA DI SERVIZIO (IN VARIANTE)	57
escluso commerciale medie e grandi strutture di vendita.....	57
(art. 8 DPR 7.9.2010, n. 160; art. 10, l.r. 5.4.2011, n. 5).....	57
21.VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (art. 13-14 e 15 D.lgs. n. 152 del 2006)	61

**ELENCO DOCUMENTAZIONE A CORREDO MACRO-PROCEDIMENTI RELATIVI
ALLA PIANIFICAZIONE GENERALE ED ATTUATIVA**

In calce a ciascun procedimento sono riportati i riferimenti normativi aggiornati alla data del 22 ott 2014

1. PIANO REGOLATORE GENERALE (artt. 2, 3 e 4, l.r. 27.12.1978, n. 71; art. 3, l.r. 30.4.1991, n.15)

ATTI

1. Delibera Consiliare di adozione delle direttive generali.
2. Delibera Consiliare delle determinazioni sullo schema di massima.
3. Delibera Consiliare di adozione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio Comunale.
4. Certificazione del Segretario Comunale relativa alla regolarità del procedimento di pubblicità ex art. 3 della l.r. n. 71/78 (avviso di deposito del Piano all'Albo Pretorio; manifesto murale; avviso di deposito pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33; numero di osservazioni-opposizioni pervenute entro e fuori termini.
5. Osservazioni ed opposizioni presentate entro e fuori termine (in unica copia).
6. Delibera Consiliare di controdeduzioni sulle osservazioni e opposizioni (non dovuta nel caso in cui il piano è stato adottato da Commissario ad acta).
7. Parere ex art. 13, legge 2.2.1974, n. 64 reso dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio (preventivo all'adozione).
8. Per i Comuni i cui strumenti urbanistici comprendono zone "D" di parchi regionali, parere dell'Ente Parco.
9. Studio aree a rischio di incidente rilevante R.I.R. (ex art.14, d.lgs. 17.8.1999, n. 334).
10. Verbale congiunto del progettista e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale di accertamento dello stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici.

RAPPORTO AMBIENTALE ex art. 13 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii.

STUDIO GEOLOGICO

STUDIO AGRICOLO FORESTALE

ELABORATI DI P.R.G.

1. Relazione generale e analitica che illustri:
 - lo stato di fatto riferito al patrimonio edilizio, alla popolazione residente, ai servizi ed attrezzature di interesse generale, all'ambiente fisico, alla storia, alla economia, al traffico e comunicazioni;
 - i principali problemi consequenziali all'analisi dello stato di fatto, determinazione dei fabbisogni e soluzione dei problemi riferiti ad un ventennio;
 - il progetto di piano e i criteri adottati per le più importanti sistemazioni, con riferimento anche all'osservanza dei piani territoriali di coordinamento e dei piani regolatori per le aree di sviluppo industriale.
2. Schema regionale con l'indicazione della posizione del Comune in rapporto ai centri di più diretto interesse a scala 1:25.000.
3. Planimetrie in scala 1:10.000 e 1:2.000 che illustrino il regime vincolistico.
4. Planimetria a scala non inferiore 1:10.000 di tutto il territorio comunale con indicazione dello stato di fatto.
5. Planimetria dello stato di fatto del centro abitato e delle frazioni a scala 1:2.000, con l'indicazione di edifici pubblici, manufatti industriali, aree demaniali, immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica, zone sottoposte a vincolo di natura diversa e altri elementi di particolare interesse urbanistico.
6. Planimetria a scala non inferiore a 1:10.000 contenente:
 - la suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

- l'indicazione delle aree destinate a formare spazi di uso pubblico, ovvero soggette a speciali prescrizioni;
 - l'ubicazione delle attrezzature, delle opere e degli impianti di interesse generale;
 - l'indicazione della rete stradale principale e delle altre vie di comunicazione (ferroviarie, portuali, aeroportuali, ecc.).
7. Planimetria a scala 1:2.000 del centro abitato, delle frazioni e delle nuove previsioni insediative (residenziali, turistiche, produttive, ecc.) con la suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e la eventuale delimitazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
 8. Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) urbanistiche-edilizie che precisino inequivocabilmente le destinazioni di zona ed i relativi indici di utilizzazione, nonché gli eventuali vincoli da imporre.
 9. Planimetria a scala adeguata contenente la visualizzazione delle osservazioni-opposizioni.
 10. Relazione del progettista sulle osservazioni-opposizioni.
 11. Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.).
 12. In presenza di stabilimenti esistenti e/o nuovi individuati dall'art.10 del D.lgs. n. 334/99 deve essere predisposto apposito elaborato denominato RIR che individui e disciplini le aree da sottoporre alla specifica regolamentazione nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa (vedi punto 10 degli "atti").
- Riferimenti normativi aggiornati alla data del 22 ott 2014

Legge regionale 27 dicembre 1978 n.71 (gli articoli riportati sono aggiornati alla data del 22 ott 2014)

TITOLO II

Strumenti urbanistici

Capo I - Strumenti urbanistici generali ⁽⁴⁾

Art. 2 ^{(5) (6) (7)}

Criteria di formazione dei piani regolatori generali.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni ⁽⁸⁾.

Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente, che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione, devono uniformarsi alle indicazioni dell'art. 9 della presente legge.

I comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali procedono alla delimitazione delle aree d'intervento preferibilmente in armonia con le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale.

Contestualmente all'adozione del piano regolatore generale i comuni sono tenuti a deliberare il regolamento edilizio di cui all'*art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*.

Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate ⁽⁹⁾.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale, non ancora reso conforme alle prescrizioni della *legge 6 agosto 1967, n. 765*, l'edificazione nelle zone residenziali non può avvenire con indice di densità fondiaria superiore a 7 mc/mq, ove il piano non preveda prescrizioni più limitative. Nel verde agricolo, per le abitazioni, l'indice di densità fondiaria non può superare 0,03 mc/mq. Sono fatte salve le lottizzazioni già approvate e le concessioni già rilasciate.

Nei nuovi strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma precedente le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a verde agricolo possono essere destinate, per non più del 40 per cento, ad insediamenti di edilizia economica e popolare secondo le disposizioni vigenti e, per la parte rimanente, ad edificazione per edilizia residenziale, con indici di densità fondiaria comunque non superiori a quelli previsti per il verde agricolo nelle destinazioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(4) Vedansi gli *artt. 1 e 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65* e l'*art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*.

(5) Vedansi gli *artt. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8*, *11 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214*, e *3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*. Ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65* «La formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi deve essere compatibile con gli studi geologici che i comuni sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato. La disposizione indicata nel precedente comma si applica a tutti i comuni della Regione anche se non risultino inclusi negli elenchi delle località sismiche da consolidare o da trasferire».

(6) Ai sensi dell'*art. 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4* «1. L'*articolo 32, comma 2, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142*, così come recepito dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, nonché l'*articolo 29, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, come sostituito dall'*articolo 20 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, è così interpretato: "Le competenze dei consigli comunali e provinciali in materia di piani territoriali ed urbanistici sono limitate all'adozione dei piani, generali ed attuativi, e delle relative varianti, nonché alla approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'*articolo 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*".

2. Per i comuni di cui al comma 1 dell'*articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*, nei quali si siano svolte le elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale nel corso del 1993, il termine di cui all'*articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*, è prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale. È, altresì, assegnata la medesima proroga di un anno dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale per i comuni dove si svolgono le elezioni ai sensi della *legge regionale 26 ottobre 1993, n. 28*, qualora già obbligati all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il 31 dicembre 1993.

3. La mancata richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte del sindaco almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, per l'adozione del piano regolatore generale o la revisione di quello esistente comporta la rimozione del medesimo secondo l'*articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto con l'*articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*.

4. Qualora il Consiglio comunale convocato non provveda all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il termine di cui al comma 3, lo stesso viene sciolto con la procedura di cui al comma 3 dell'*articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*. Con il decreto di rimozione del sindaco o di scioglimento del Consiglio comunale, oltre alla nomina dei commissari, secondo le modalità dell'*articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, come modificato dall'*articolo 42, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, si precede altresì alla nomina di un Commissario provveditore con i compiti di cui al comma 4 dell'*articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*».

(7) Si veda la *Circ.Ass. 25 settembre 1998, n. 2*.

(8) Vedi, anche, l'*art. 3, commi 8 e 9, L.R. 30 aprile 1991, n. 15*. Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 102, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4* (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo).

(9) Ai sensi dell'*art. 3, comma 11, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15* "11. Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'*articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71* e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera e, della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78 che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio".

Art. 3 ⁽¹⁰⁾

Pubblicazione, osservazioni e opposizioni.

Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore generale.

In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque.

Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

(10) Si veda la *Circ.Ass. 25 settembre 1998, n. 2*.

Art. 4

Approvazione del piano regolatore generale ⁽¹¹⁾.

Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. L'Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni ⁽¹²⁾ dalla presentazione del piano all'Assessorato.

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all'*art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765*, quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge ⁽¹³⁾.

... ⁽¹⁴⁾.

Nel caso previsto dal quinto comma del precedente art. 3, sulle opposizioni e osservazioni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta proprie determinazioni.

A tal fine l'Assessore porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni.

Il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie controdeduzioni.

L'Assessore, entro i successivi trenta giorni ⁽¹⁵⁾, emana il decreto di approvazione introducendo di ufficio le modifiche indicate nel presente articolo.

L'Assessore, in caso di inerzia del comune, provvede alla emanazione del decreto di approvazione, intendendo accettate tutte le modifiche proposte.

Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, il comune è tenuto ad effettuarla entro novanta giorni. Entro i successivi novanta giorni ⁽¹⁶⁾ l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni.

Nelle more della rielaborazione parziale, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici l'edificazione è disciplinata dalla *legge regionale 26 maggio 1973, n. 21* e dalla presente legge, con eccezione per le zone del territorio comunale soggette alla rielaborazione, nelle quali nessuna concessione può essere rilasciata.

Il termine per la rielaborazione totale del piano regolatore generale è fissato in centottanta giorni dalla data di restituzione al comune.

Nelle more della rielaborazione totale l'edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente.

Ove il comune, tenuto alla rielaborazione totale del piano regolatore generale, risulti dotato della sola perimetrazione dell'abitato definita ai sensi dell'*art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765*, l'edificazione al di fuori del centro abitato si svolgerà nel rispetto dell'indice di densità edilizia fondiaria dello 0,03 mc/mq.

[Scaduti infruttuosamente i termini assegnati per la rielaborazione del piano regolatore, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva, con un commissario ad acta, in caso di rielaborazione parziale ad introdurre le modifiche, e, in caso di rielaborazione totale, provvede alla redazione del piano, alla sua adozione ed ai successivi adempimenti conseguenziali entro il termine di centottanta giorni] ⁽¹⁷⁾.

(11) Vedi, anche, la *Circ. reg. 7 novembre 2012, n. 6*.

(12) Ai sensi dell'*art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*, "1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in

difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

(13) Si omette la parte finale del presente comma, non promulgata in quanto impugnata - ai sensi dell'art. 28 dello Statuto - dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 febbraio 1980, n. 13.

(14) Si omette il terzo comma, non promulgato in quanto impugnato - ai sensi dell'art. 28 dello Statuto - dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 febbraio 1980, n. 13.

(15) Ai sensi dell'*art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*, "1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

(16) Ai sensi dell'*art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*. "1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

(17) Comma abrogato dall'*art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66*.

Art.3 della legge regionale 30.04.1991 n.15 agg al 22 x 2014

Art. 3 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾

Obblighi dei comuni.

1. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di piano, i cui vincoli, divenuti inefficaci per decorrenza dei termini indicati dall'*articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38*, siano prorogati ai sensi dell'articolo 2, sono obbligati alla formazione dello stesso o alla revisione di quello esistente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁶⁾.

2. I comuni di cui al comma 1 che abbiano già in corso la formazione del piano regolatore sono tenuti ad adottare il piano medesimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni dotati di piano regolatore generale sono tenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli.

4. I comuni provvedono alla redazione o revisione degli strumenti urbanistici a mezzo dei propri uffici tecnici; per comprovata inadeguatezza degli stessi uffici possono conferire incarichi a liberi professionisti.

5. L'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore generale o per la revisione di quello esistente, da parte dei comuni, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli.

6. Le varianti agli strumenti urbanistici introdotte in attuazione di disposizioni legislative per l'esecuzione di opere pubbliche diventano efficaci dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Detta approvazione deve avvenire nel termine di novanta giorni, trascorsi i quali le varianti si intendono approvate.

7. Ai fini della formazione dei piani regolatori generali i comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano. Gli estensori del piano regolatore generale devono presentare al comune uno schema di massima, redatto sulla base delle direttive medesime, entro sessanta giorni dalla data dell'incarico. Sullo schema di massima il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni ⁽⁷⁾.

8. Le prescrizioni esecutive, indicate al primo comma dell'*articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*, devono essere rapportate ai fabbisogni di un decennio.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai piani regolatori adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. ... ⁽⁸⁾.

11. Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'*articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71* e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera e), della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78 che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio.

12. Le spese per gli studi di cui al comma 11 sono a carico dei comuni, che vi provvedono con i fondi previsti dall'*articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, o con disponibilità del proprio bilancio ⁽⁹⁾.

(4) Si vedano circ.ass. 20 luglio 1992, n. 2/92/D.R.U. e circ.ass. 13 maggio 1994, n. 1/94/D.R.U.

(5) Si veda la circ.ass. 25 settembre 1998, n. 2.

(6) Vedasi l'art. 6, comma 9, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9.

(7) Si veda la circ.ass. 25 settembre 1998, n. 2.

(8) Comma abrogato dall'art. 6, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9; vedasi ora l'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9.

(9) Comma espressamente abrogato dall'art. 25, comma 6, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; articolo già sostituito con l'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, ed ulteriormente sostituito dall'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17. Si veda anche l'art. 12 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19.

L.R.	12-1-1993	n.	9
Modifica all'articolo 1 e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici.			
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 gennaio 1993, n. 3.			

(giurisprudenza)

Art. 6 ⁽⁹⁾

1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni.

2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono sciolti i Consigli comunali dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 che, entro il 31 dicembre 1993, non assumano le delibere di adozione relative alla formazione o revisione dei piani regolatori generali ⁽¹⁰⁾.

4. Con il decreto di scioglimento, oltre che alla nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive integrazioni e modificazioni, si provvede anche, su proposta dell'Assessore regionale per il

territorio e per l'ambiente, alla nomina di un commissario provveditore per l'adozione di qualunque atto di competenza comunale occorrente per l'adempimento degli obblighi relativi all'adozione o revisione del piano regolatore generale.

5. Il commissario provveditore resta in carica fino all'adozione dei provvedimenti di sua competenza anche in caso di rinnovo dei consigli comunali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994. In caso di rinnovo dei consigli comunali alle deliberazioni assunte dal commissario provveditore si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'*articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65*, così come sostituito con l'*articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66*.

6. Al commissario provveditore, oltre al trattamento di missione se dovuto, per l'adempimento dell'incarico spetta un compenso che sarà stabilito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente previa deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla classe dei comuni individuata con lo stesso decreto.

Il compenso non può essere fissato in misura superiore alla indennità spettante ai sindaci dei comuni di ciascuna classe.

7. L'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali indicati nell'*articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38*, è prorogata fino all'adozione dei provvedimenti di revisione e comunque fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo, indipendentemente dalla scadenza originariamente prevista dall'atto che li ha imposti.

8. L'efficacia degli interventi sostitutivi già disposti, per le finalità di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*, dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente cessa con l'entrata in vigore della presente legge.

È abrogato il comma 10 dell'*articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*.

(9) Si veda Circ.Ass. 5 maggio 1993, n. 4/93 - D.U.R.

(10) Termine è stato prorogato al 4 agosto 1994 dall'*art. 3 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4*. A sua volta l'*art. 15 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.*, ha disposto che " Per i comuni nei quali si siano svolte elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale nel corso dell'anno 1993, il termine di cui all'*articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9* è prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale".

1991, n. 28. Termini assegnati a questo Assessorato per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 23 novembre 2012, n. 50.

[Testo della circolare]

Perviene a questo dipartimento da parte dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, il D.P.R.S. n. 1179 del 14 giugno 2012 con cui, a seguito del parere n. 1229/11 del 6 marzo 2012 espresso dalle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal comune di Agrigento per l'annullamento del decreto 28 ottobre 2009, emanato da parte di questo Assessorato per l'approvazione del P.R.G. di detto comune.

A tal riguardo, considerati i contenuti del citato parere C.G.A. n. 1229/11, corre l'obbligo dover evidenziare alcuni aspetti emersi nello stesso, riguardanti la riconsiderazione dei termini assegnati a questo dipartimento, al fine dell'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi previsti dal combinato disposto degli *artt. 4 e 19 della legge regionale n. 71/1978*.

Nella fattispecie il C.G.A., nell'affrontare la complessa disciplina che regola la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici, ha manifestato, se pur in sede consultiva, di non condividere l'assunto espresso nella pronuncia del T.A.R. di Palermo (sez. terza n. 2102/2010), richiamata in seno alla parte motiva del parere, il giudice di prime cure aveva stabilito "che il silenzio-assenso si formi allo scadere dei primi 270 giorni, fissati dall'*art. 19, comma 1 della legge regionale n. 71/1978* e non già allo spirare del 540° giorno di cui al comma 2 della medesima disposizione". Tale assunto troverebbe fondamento nell'*art. 1, comma 1 della legge regionale n. 28/1991* con il quale è stato stabilito che "entro cinque anni dalla loro adozione gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, divenuti definitivamente efficaci ai sensi dell'*art. 19 comma 1 della legge regionale n. 71/1978*, se illegittimi possono essere annullati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica".

A tal riguardo il C.G.A. ha precisato "che la previsione di annullamento contenuta nella citata *legge regionale n. 28/1991* è espressamente riferita ai soli casi di illegittimità dei provvedimenti di adozione del P.R.G. e non può porsi in relazione alcuna con la procedura di portata generale prevista dall'*art. 19 della legge regionale n. 71/1978*, che ha come prioritaria finalità quella del controllo di merito delle scelte introdotte con gli strumenti urbanistici adottati dai comuni dell'isola. La stessa ratio del comma 2 dell'*art. 19* è infatti rivolta ad attribuire all'Assessorato un potere valutativo per assicurare un più pregnante controllo dello strumento urbanistico già divenuto efficace (ai sensi del comma 1 stesso articolo) assegnando un ulteriore termine per la definitiva approvazione di competenza".

Alla luce delle superiori argomentazioni, che questo dipartimento non può che fare proprie e che confermano l'indirizzo operativo sin qui seguito, restano fissati in 540 giorni i termini per la formazione del silenzio-assenso, assegnati a questo Assessorato per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 19, comma 2 della legge regionale n. 71/1978*.

Va da sé che allo scadere dei primi 270 giorni, ai sensi del comma 1 dell'*art. 19* citato, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti, in assenza di una determinazione da parte di questo Assessorato.

Si precisa che la pubblicazione della presente direttiva nel sito istituzionale di questo Assessorato e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Sicilia

L.R. 27-12-1978 n. 71
Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 dicembre 1978, n. 57.

Capo III - Norme comuni agli strumenti urbanistici ⁽⁴²⁾

(giurisprudenza)

Art. 19

Efficacia degli strumenti urbanistici. Salvaguardia ⁽⁴³⁾.

Decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti ⁽⁴⁴⁾.

La susseguente determinazione dell'Assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di centottanta giorni ⁽⁴⁵⁾, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell'intervento assessoriale ⁽⁴⁶⁾.

In pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla [legge 3 novembre 1952, n. 1902](#), e successive modifiche, e alla [legge regionale 5 agosto 1958, n. 22](#), è obbligatoria.

(42) Vedansi gli artt. 14 della [legge regionale 11 aprile 1981, n. 65](#) e 18 e segg. della [legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1](#).

(43) Vedi, anche, la [Circ. reg. 7 novembre 2012, n. 6](#).

(44) Ai sensi dell'art. 2 della [legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159](#) "Fra le determinazioni assessoriali di cui al primo comma dell'art. 19 della [legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71](#), s'intendono comprese anche le richieste di chiarimenti e di documenti integrativi". Vedi, anche, l'art. 71, [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).

(45) Termine così modificato dall'art. 33, comma 2, della [legge regionale 10 agosto 1985, n. 37](#). Per il prolungamento del termine, di ulteriori novanta giorni, si veda l'art. 6, commi 1 e 2, della [legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9](#).

(46) Vedi, anche, l'art. 71, [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).

2.VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE (artt. 3 e 4, l.r. 27.12.1978, n.71)

Per Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

ATTI

1. Delibera Consiliare di adozione della variante.
2. Certificazione del Segretario Comunale relativa alla regolarità del procedimento di pubblicità ex art. 3 della l.r. n. 71/78 (Avviso di deposito delle varianti all'Albo Pretorio; manifesto murale; avviso di deposito pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33; numero di osservazioni-opposizioni pervenute entro e fuori termini.
3. Osservazioni ed opposizioni presentate entro e fuori termini (in unica copia).
4. Delibera Consiliare di controdeduzioni sulle osservazioni e opposizioni.

5. Parere ex art. 13, legge 2.2.1974, n. 64 reso dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio (preventivo all'adozione).
 6. Certificazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in ordine al regime vincolistico presente nell'ambito territoriale su cui insiste l'area interessata dalla variante.
 7. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. competente nel caso in cui la variante interessi aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ovvero attestazione a firma del responsabile dell'U.T.C. che asseveri la non sussistenza di detto vincolo.
 8. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii..
 9. Per i Comuni i cui strumenti urbanistici comprendono zone "D" di parchi regionali, parere dell'Ente Parco.
 10. Certificazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in ordine al regime vincolistico presente nell'ambito territoriale su cui insiste l'area interessata dalla variante.
 11. Nel caso in cui la variante rientri nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario, venti giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.
 12. Certificazione che attesti lo stato dell'area oggetto della variante in relazione all'esistenza o meno di industrie che abbiano le caratteristiche di cui al d.lgs. 17.8.1999, n. 334.
13. Nel caso di reiterazione dei vincoli espropriativi o opposizione di nuovi vincoli di cui all'art. 9 del DPR n. 327/01, la documentazione dovrà contenere anche i giustificativi che consentano di valutare l'attuabilità dell'intervento da realizzare.

ELABORATI

1. Relazione generale e analitica che illustri le motivazioni della variante proposta e i criteri adottati per il nuovo assetto urbanistico.
2. Planimetria a scala adeguata che rappresenti l'assetto urbanistico derivante dal P.R.G.
3. Planimetria a scala adeguata che rappresenti l'assetto urbanistico del P.R.G. modificato dalla variante.
4. Eventuali modifiche alle norme tecniche di attuazione conseguenti alla variante.
5. Planimetria a scala adeguata contenente la visualizzazione delle osservazioni-opposizioni.
6. Relazione del progettista sulle osservazioni-opposizioni.
7. In presenza di stabilimenti esistenti e/o nuovi individuati dall'art.10 del d.lgs. n.334/99 deve essere predisposto apposito elaborato denominato RIR che individui e disciplini le aree da sottoporre alla specifica regolamentazione nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa.

3. VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE (artt. 3 e 4, l.r. 27.12.1978, n.71)

Per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

ATTI

1. Delibera Consiliare di adozione della variante.
2. Certificazione del Segretario Comunale relativa alla regolarità del procedimento di pubblicità ex art. 3 della l.r. n. 71/78 (Avviso di deposito delle varianti all'Albo Pretorio; manifesto murale; avviso di deposito pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33; numero di osservazioni-opposizioni pervenute entro e fuori termini.

3. Osservazioni ed opposizioni presentate entro e fuori termini (in unica copia).
4. Delibera Consiliare di controdeduzioni sulle osservazioni e opposizioni.
5. Parere ex art. 13, legge 2.2.1974, n. 64 reso dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio (preventivo all'adozione).
6. Certificazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in ordine al regime vincolistico presente nell'ambito territoriale su cui insiste l'area interessata dalla variante.
7. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. competente nel caso in cui la variante interessi aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ovvero attestazione a firma del responsabile dell'U.T.C. che asseveri la non sussistenza di detto vincolo.
8. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii..
9. Per i Comuni i cui strumenti urbanistici comprendono zone "D" di parchi regionali, parere dell'Ente Parco.
10. Certificazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in ordine al regime vincolistico presente nell'ambito territoriale su cui insiste l'area interessata dalla variante.
11. Nel caso in cui la variante rientri nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario, venti giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.
12. Certificazione che attesti lo stato dell'area oggetto della variante in relazione all'esistenza o meno di industrie che abbiano le caratteristiche di cui al d.lgs. 17.8.1999, n. 334.
13. Nel caso di reiterazione dei vincoli espropriativi o apposizione di nuovi vincoli di cui all'art. 9 del DPR n. 327/01, la documentazione dovrà contenere anche i giustificativi che consentano di valutare l'attuabilità dell'intervento da realizzare.

ELABORATI

1. Relazione generale e analitica che illustri le motivazioni della variante proposta e i criteri adottati per il nuovo assetto urbanistico.
2. Planimetria a scala adeguata che rappresenti l'assetto urbanistico derivante dal P.R.G.
3. Planimetria a scala adeguata che rappresenti l'assetto urbanistico del P.R.G. modificato dalla variante.
4. Eventuali modifiche alle norme tecniche di attuazione conseguenti alla variante.
5. Planimetria a scala adeguata contenente la visualizzazione delle osservazioni-opposizioni.
6. Relazione del progettista sulle osservazioni-opposizioni.
7. In presenza di stabilimenti esistenti e/o nuovi individuati dall'art.10 del d.lgs. n.334/99 deve essere predisposto apposito elaborato denominato RIR che individui e disciplini le aree da sottoporre alla specifica regolamentazione nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa.

4. VARIANTI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (artt. 3 e 4, l.r. 27.12.1978, n. 71)

ATTI ED ELABORATI

1. Delibera Consiliare di adozione della variante.
2. Relazione che illustri le motivazioni della variante proposta.
3. Testo delle N.T.A. con evidenziate le modifiche apportate.
4. Certificazione del Segretario Comunale relativa alla regolarità del procedimento di pubblicità ex art. 3 della l.r. n. 71/78 (avviso di deposito delle varianti all'Albo Pretorio;

manifesto murale; avviso di deposito pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33; numero di osservazioni-opposizioni pervenute entro e fuori termini.

5. Osservazioni ed opposizioni presentate entro e fuori termini (in unica copia).
6. Delibera Consiliare di controdeduzioni sulle osservazioni e opposizioni.
7. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S, ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii..

5. VARIANTI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER LE ZONE A (artt. 3 e 4, l.r. 27.12.1978, n. 71)

ATTI

1. Delibera Consiliare di adozione della variante.
2. Relazione che illustri le motivazioni della variante proposta.
3. Testo delle N.T.A. con evidenziate le modifiche apportate.
4. Certificazione del Segretario Comunale relativa alla regolarità del procedimento di pubblicità ex art. 3 della l.r. n. 71/78 (avviso di deposito delle varianti all'Albo Pretorio; manifesto murale; avviso di deposito pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33; numero di osservazioni-opposizioni pervenute entro e fuori termini.
5. Osservazioni ed opposizioni presentate entro e fuori termini (in unica copia).
6. Delibera Consiliare di controdeduzioni sulle osservazioni e opposizioni.
7. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii..

ELABORATI

1. Stralcio del PRG in scala 1:2.000.
2. Relazione illustrativa dell'analisi e del progetto articolata nei seguenti paragrafi:
 - cenni sullo strumento urbanistico e sul sistema di vincoli vigente
 - dati geografici
 - ipotesi sullo sviluppo storico dell'insediamento (documentato da "rilievi" ove esistenti)
 - dati sulla popolazione
 - caratteri della struttura urbana
 - dati qualitativi/quantitativi e stato di conservazione del patrimonio edilizio
 - aspetti funzionali: attrezzature e servizi di cui al D.Int. n. 1444 del 2 aprile 1968
 - attrezzature di interesse generale e di ambito sovracomunale
 - ricognizione sulle reti infrastrutturali e sugli impianti tecnici urbani
 - criteri progettuali in riferimento ai sistemi funzionali di cui al successivo n. 9
 - quantificazione di massima della popolazione insediabile in funzione dell'ottimizzazione dell'indice di affollamento delle abitazioni
 - definizione dell'ambito dell'intervento diretto e degli ambiti su cui redigere eventualmente i piani particolareggiati

- programma, fasi di attuazione e ipotesi sui principali soggetti attuatori degli interventi.
3. Planimetria o planimetrie che rappresentano le fasi dello sviluppo storico dell'insediamento con l'indicazione degli edifici specialistici o residenziali relazionati alle varie fasi dello sviluppo urbano. Cartografia di base: rilievo aerofotogrammetrico. Scala di rappresentazione: 1/5.000 o 1/2.000 in relazione all'ampiezza del centro storico.
 4. Planimetria contenente il perimetro del centro storico e i sistemi generatori della forma urbana costituiti dal sistema del patrimonio edilizio e dal sistema della rete viaria e degli spazi pubblici inedificati. Deve essere sempre riportata la denominazione delle strade. Il patrimonio edilizio deve essere analizzato e classificato mediante il metodo dell'analisi tipologica. Devono essere evidenziate anche le aree libere di pertinenza degli edifici di cui sopra, gli assi viari di interesse storico e l'arredo urbano storico. Ogni edificio o elemento tipologicamente classificato deve essere denominato in un'apposita legenda e deve essere individuabile nella planimetria. Su ogni edificio o elemento tipologicamente classificato deve essere annotato il livello di utilizzazione (abbandonato, sottoutilizzato, etc...). Nella stessa planimetria devono essere individuati gli edifici di totale sostituzione realizzati nel XX secolo. Cartografia di base: rilievo aerofotogrammetrico. Scala di rappresentazione: 1/2.000 o 1/1.000 in relazione all'ampiezza del centro storico.
 5. Planimetria contenente il perimetro del centro storico e i perimetri delle sezioni censuarie ricadenti all'interno del centro storico. Cartografia di base: rilievo aerofotogrammetrico. Scala di rappresentazione: 1/2.000 o 1/1.000 in relazione all'ampiezza del centro storico.
 6. Ridisegno della planimetria catastale. Scala di rappresentazione: 1/2.000 o 1/1.000 in relazione all'ampiezza del centro storico.
 7. Planimetria contenente l'indicazione delle attrezzature e dei servizi di cui al D.Int. n. 1444 del 2 aprile 1968, delle attrezzature di interesse generale e di ambito sovracomunale; l'indicazione degli assi o delle piazze a spiccata vocazione commerciale o ad attività commerciali periodiche; un giudizio sulla compatibilità o incompatibilità delle attrezzature e dei servizi esistenti che preveda la conferma dell'attività o della funzione o la variazione con relativo trasferimento dell'attività o funzione ritenuta non compatibile; l'indicazione degli edifici e delle aree di proprietà pubblica (statale, regionale, comunale). Cartografia di base: rilievo aerofotogrammetrico. Scala di rappresentazione: 1/2.000 o 1/1.000 in relazione all'ampiezza del centro storico.
 8. Planimetria contenente l'indicazione del Programma Triennale delle opere pubbliche ricadenti nel centro storico; l'indicazione di interventi di recupero in corso da parte di soggetti pubblici e privati con relative destinazioni d'uso di progetto; l'indicazione di eventuali *programmi integrati di intervento*; l'indicazione di eventuali *programmi di recupero urbano*; l'indicazione di altri eventuali cosiddetti *programmi complessi (contratti di quartiere, prusst)*; l'indicazione di parti del tessuto urbano storico di particolare complessità e degrado, da sottoporre a pianificazione particolareggiata, con carattere di interventi pilota per i quali devono essere ipotizzati contestualmente i soggetti attuatori pubblici e privati. Cartografia di base: rilievo aerofotogrammetrico. Scala di rappresentazione: 1/2.000 o 1/1.000 in relazione all'ampiezza del centro storico.
 9. Planimetrie di progetto [a scala adeguata] contenenti l'indicazione dell'ambito di intervento diretto, l'indicazione degli ambiti di pianificazione particolareggiata, delle categorie di intervento e le nuove destinazioni d'uso riferite almeno ai seguenti sistemi funzionali:
 - il sistema residenziale e della residenza speciale (alberghi diffusi, residences, case per studenti, case per anziani, case per categorie protette, etc. ...)
 - il sistema dell'istruzione
 - il sistema delle attrezzature e dei servizi culturali
 - il sistema delle attrezzature e dei servizi socio-assistenziali
 - il sistema delle attrezzature per lo spettacolo

- il sistema della pubblica amministrazione e degli uffici di uso pubblico
 - il sistema delle attività produttive artigianali e commerciali
 - il sistema della accessibilità, della mobilità e dei parcheggi
 - il sistema del verde pubblico
 - il sistema delle aree tangenti al centro storico.
10. Norme Tecniche di Attuazione.
11. Regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 33 della legge 17.8.1942, n. 1150.

6.VARIANTI AI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE (art. 5, l.r. 27.12.1978, n.71)

ATTI

1. Delibera Consiliare di adozione della variante.
2. Parere ex art. 13, legge 2.2.1974, n. 64 reso dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio (preventivo all'adozione).
3. Certificazione a firma del Segretario Comunale sulla regolarità del procedimento di pubblicità (avviso di deposito della delibera consiliare all'Albo Pretorio), in ordine al regime vincolistico presente nell'ambito territoriale su cui insiste l'area interessata dalla variante, nonché sul rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
4. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. competente nel caso in cui la variante interessi aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ovvero attestazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale che asseveri la non sussistenza di detto vincolo.
5. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii..
6. Per i Comuni i cui strumenti urbanistici comprendono zone "D" di parchi regionali, parere dell'Ente Parco.
7. Nel caso in cui la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario, venti giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.
8. Certificazione che attesti lo stato dell'area oggetto della variante in relazione all'esistenza o meno di industrie che abbiano le caratteristiche di cui al d.lgs. 17.8.1999, n. 334.

ELABORATI

1. Relazione generale e analitica che illustri le motivazioni della variante proposta e i criteri adottati per il nuovo assetto urbanistico.
2. Planimetria a scala adeguata che rappresenti l'assetto urbanistico derivante dal P.di F.
3. Planimetria a scala adeguata che rappresenti l'assetto urbanistico modificato dalla variante.
4. Eventuali modifiche alle norme tecniche di attuazioni conseguenti alla variante.
5. In presenza di stabilimenti esistenti e/o nuovi individuati dall'art.10 del d.lgs. n. 334/99 deve essere predisposto apposito elaborato denominato RIR che individui e disciplini le aree da sottoporre alla specifica regolamentazione nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa.

Si riporta l'art.5 della l.r.27.12.1978 aggiornato al 22 ott 2014

Art. 5 ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾

Approvazione del programma di fabbricazione.

Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro novanta ⁽²⁰⁾ giorni dalla loro presentazione all'Assessorato.

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al programma di fabbricazione le modifiche di cui all'*art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765*, nonché quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge, e le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni.

Nel caso di richiesta di controdeduzioni o di restituzione per rielaborazione totale o parziale, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4, salvo per quanto concerne i termini, che sono ridotti a giorni sessanta per la rielaborazione parziale e a giorni novanta per la rielaborazione totale.

Nelle more della rielaborazione parziale o totale l'attività edilizia si svolgerà nella osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 4.

[Si applica altresì l'ultimo comma del predetto art. 4] ⁽²¹⁾.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale.

(18) Vedasi l'*art. 3 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65*.

(19) Si veda la *Circ.Ass. 25 settembre 1998, n. 2*.

(20) Ai sensi dell'*art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*: «1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni.

2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

(21) Comma abrogato dall'*art. 7 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66*.

7. VARIANTI AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (art. 5, l.r. 27.12.1978, n. 71)

ATTI ED ELABORATI

1. Delibera Consiliare di adozione della variante.
2. Relazione che illustri le motivazioni della variante proposta.
3. Testo del Regolamento Edilizio Comunale con evidenziate le modifiche apportate.
4. Certificazione del Segretario Comunale relativa alla regolarità del procedimento di pubblicità (avviso di deposito della delibera consiliare all'Albo Pretorio e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) e sul rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

8. PROGRAMMI COSTRUTTIVI (art. 25, l.r. 6.4.1996, n. 22 e ss.mm.ii.)

ATTI

1. Delibera Consiliare di adozione del Programma Costruttivo.
2. Documentazione attestante il finanziamento o l'auto-finanziamento degli alloggi previsti nel Programma Costruttivo.
3. Certificazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale relativa al regime vincolistico presente nell'ambito territoriale su cui insiste il Programma Costruttivo, sulla regolarità del procedimento di pubblicità (avviso di deposito all'Albo Pretorio e avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana), nonché sul rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
4. Nel caso in cui il Programma Costruttivo insiste in "verde agricolo": certificazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale attestante:
 - la mancanza o insufficienza di aree presenti nel Piano di Zona adottato
 - la mancanza o insufficienza di aree presenti nelle zone residenziali di espansione previste dallo strumento urbanistico generale vigente
 - la mancanza di aree per la formazione di piani di zona previste nello schema di massima approvato del nuovo P.R.G.
 - la contiguità con altri insediamenti abitativi e la suscettibilità di immediata urbanizzazione.
5. Planimetria a scala adeguata contenente la visualizzazione e la quantificazione delle aree libere nelle zone residenziali di espansione previste nello strumento urbanistico generale.
6. Parere ex art. 13, legge 2.2.1974, n. 64 reso dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio (preventivo all'adozione).
7. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. competente nel caso in cui la variante interessi immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ovvero attestazione a firma del responsabile dell'U.T.C. che asseveri la non sussistenza di detto vincolo.
8. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S, ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii..
9. Nel caso in cui è prevista l'espropriazione totale o parziale dell'area interessata dal Programma Costruttivo, certificazione del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto espletamento dell'avviso al proprietario dell'avvio del procedimento di esproprio ex art. 11, comma 1, lett. a), del DPR 8.6.2001, n. 327, venti giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.

ELABORATI

1. Relazione generale e analitica che illustri:
 - i criteri adottati per l'individuazione dell'area prescelta e la descrizione dell'assetto urbanistico del Programma Costruttivo e dell'ambito in cui esso ricade
 - il dimensionamento del programma costruttivo, dei lotti edificabili e delle aree per attrezzature e servizi pubblici di cui all'art. 3 del D.Int. n. 1444 del 2 aprile 1968
 - le caratteristiche tipologiche degli alloggi secondo i requisiti previsti dalla l.r. 20.12.1975, n. 79 e dalla l.r. 5.12.1977, n. 95, e ss.mm. e ii.
 - le caratteristiche della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento; planimetria a scala adeguata che rappresenti l'assetto urbanistico derivante dal P.R.G.
2. Planimetria generale a scala adeguata con l'indicazione dell'area interessata dal Programma Costruttivo.
3. Stralcio dello strumento urbanistico con l'indicazione dell'area interessata dal Programma Costruttivo.
4. Stralcio catastale con l'indicazione dell'area interessata dal Programma Costruttivo.
5. Planimetria a scala adeguata con l'indicazione:
 - della rete viaria
 - dei lotti edificabili
 - delle aree per attrezzature e servizi pubblici
 - dello schema planivolumetrico degli edifici previsti.
6. Planimetria/e a scala adeguata con la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento.
7. Piante, prospetti e sezioni a scala adeguata degli alloggi per tipologia.
8. Elenchi catastali delle proprietà da espropriare.
9. Norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali.
10. Schema di convenzione.
11. In presenza di stabilimenti esistenti e/o nuovi individuati dall'art.10 del d.lgs. 17.8.1999, n. 334 deve essere predisposto apposito elaborato denominato RIR che individui e disciplini le aree da sottoporre alla specifica regolamentazione nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa.

Art.26 della l.rr6.4.1996 n.22 e ss mm ed ii.

Sicilia

L.R.	6-4-1996	n.	22
------	----------	----	----

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, concernente: "Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici. Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. Gestioni straordinarie di enti regionali". Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 aprile 1996, n. 17.

Art. 25

Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico-popolare ⁽³⁹⁾.

1. ... ⁽⁴⁰⁾.

(39) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 4 luglio 2000, n. 1/D.R.U.* e l'*art. 41, L.R. 19 maggio 2003, n. 7.*

(40) Sostituisce l'*art. 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.*

(giurisprudenza)

Art. 2 ⁽³⁾

Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico-popolare.

1. Limitatamente all'utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i comuni che seppur obbligati a dotarsi di piani di zona o programmi costruttivi ne siano ancora privi o non dispongano di sufficienti aree all'interno degli stessi, sono tenuti ad approvare i programmi costruttivi di cui all'[articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1](#) con le procedure, i termini e le modalità previste dal medesimo articolo.
2. Il programma è sottoposto ad approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, che decide anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. Decorso quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio il programma si intende approvato ⁽⁴⁾.
3. Qualora risultino esaurite od insufficienti le zone residenziali di espansione previste dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente all'utilizzazione delle risorse finanziarie in qualunque forma destinate entro il 31 dicembre 1996 ⁽⁵⁾ alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i programmi costruttivi di cui al precedente comma 1 possono interessare zone destinate a verde agricolo contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione.
4. In presenza di piano di zona adottato, i programmi costruttivi di cui al comma 1 devono allocarsi prioritariamente all'interno dello stesso piano. Nel caso in cui lo schema di massima del Piano regolatore generale approvato abbia individuato le aree relative alla formazione del piano di zona, i programmi costruttivi devono essere allocati prioritariamente all'interno delle stesse aree.
5. Gli enti ed i soggetti interessati all'edilizia di cui al comma 1 possono presentare al comune programmi costruttivi muniti di studi geologici ai fini dell'approvazione da parte del consiglio comunale, che vi provvede entro il termine di quarantacinque giorni.
6. È abrogato il comma 1 dell'[articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55](#).

(3) Articolo così sostituito dall'[art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22](#).

(4) Per disposizioni interpretative, si veda l'[art. 3 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25](#).

(5) Per una deroga al presente termine, si veda l'[art. 15 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25](#).

9. PIANI PARTICOLAREGGIATI CONFORMI ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE (ai fini del controllo a campione) (art. 12, comma 5, l.r. 27.12.1978, n. 71)

ATTI

1. Delibera Consiliare di approvazione del Piano Particolareggiato.
2. Certificazione del Segretario Comunale relativa alla regolarità del procedimento di pubblicità ex art. 3 della l.r. 27.12.1978, n. 71 (avviso di deposito del Piano

particolareggiato all'Albo Pretorio; manifesto murale; avviso di deposito pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33; numero di osservazioni-opposizioni pervenute entro e fuori termini.

3. Parere ex art. 13, legge 2.2.1974, n. 64 reso dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio (preventivo all'approvazione).
4. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. competente nel caso in cui il Piano Particolareggiato interessi aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ovvero attestazione a firma del responsabile dell'U.T.C. che asseveri la non sussistenza di detto vincolo.
5. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S, ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii..
6. Nel caso in cui la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario, venti giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.

ELABORATI

1. Relazione tecnica che illustri:
 - i criteri adottati per il dimensionamento del piano, dei lotti edificabili e delle aree per attrezzature e servizi pubblici di cui all'art. 3 del D.Int. n. 1444 del 2 aprile 1968
 - le caratteristiche della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento
 - la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.
2. Stralcio dello strumento urbanistico con l'indicazione dell'area interessata dal P.P.
3. Stralcio catastale.
4. Planimetria a scala adeguata con l'indicazione:
 - della rete viaria
 - dei lotti edificabili
 - delle aree per attrezzature e servizi pubblici
 - dello schema planivolumetrico degli edifici previsti.
5. Planimetria/e a scala adeguata con la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento.
6. Elenchi catastali delle proprietà da espropriare.
7. Norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali.
8. In presenza di stabilimenti esistenti e/o nuovi individuati dall'art.10 del d.lgs. 17.8.1999, n. 334 deve essere predisposto apposito elaborato denominato RIR che individui e disciplini le aree da sottoporre alla specifica regolamentazione nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa.

Si riporta l'art.12 della l.r. 71 del 1978 aggiornato

Art. 12 ⁽²⁹⁾

Approvazione dei piani particolareggiati.

Salvo quanto stabilito dai commi settimo e seguenti del presente articolo, i piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici generali sono approvati dai comuni, con delibera consiliare. Per l'adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati predetti, nonché per l'esame delle opposizioni e delle osservazioni, si osservano i termini fissati dal precedente art. 3.

I piani diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo sulla deliberazione relativa alle decisioni sulle opposizioni e osservazioni.

Qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente soprintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

Copia dei piani approvati dai comuni deve essere trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che può esercitare controlli, anche a campione, sui medesimi.

Qualora vengano riscontrate inosservanze alle disposizioni contenute nel presente articolo o violazioni di altre prescrizioni urbanistiche si applicano le norme di cui al successivo art. 53.

Resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'approvazione dei piani particolareggiati i quali:

a) interessino centri storici, artistici e di interesse ambientale;

b) comportino varianti agli strumenti urbanistici generali ad eccezione di quelle discendenti dal rispetto delle disposizioni del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#);

c) costituiscano attuazione di strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ma non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

d) costituiscano attuazione di programmi di fabbricazione approvati dopo l'entrata in vigore della [legge 6 agosto 1967, n. 765](#) e non adeguati alla [legge regionale 31 marzo 1972, n. 19](#).

I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quattro mesi dalla loro presentazione ⁽³⁰⁾.

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano particolareggiato le modifiche di cui all'[art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#) e successive integrazioni, e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.

Le proposte di modifica vengono portate a conoscenza del comune il quale, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di comunicazione, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio comunale e le trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni.

Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'Assessore provvede all'emanazione del decreto di approvazione, introducendo di ufficio le modifiche proposte.

In caso di restituzione per rielaborazione totale o parziale il comune è tenuto a provvedere nel termine, rispettivamente, di novanta e di sessanta giorni dalla data di restituzione.

In sede di formazione dei piani particolareggiati possono essere introdotte varianti allo strumento urbanistico generale, dirette ad adeguare il medesimo ai limiti e ai rapporti fissati dal [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#).

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai comuni forniti di piani regolatori generali approvati anteriormente alla entrata in vigore della [legge 6 agosto 1967, n. 765](#).

(29) Si veda la [Circ.Ass. 1 giugno 1990, n. 2/1990](#).

(30) Ai sensi dell'[art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9](#), "1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici

generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

10.PIANI PARTICOLAREGGIATI NON CONFORMI ALLO STRUMENTO

URBANISTICO GENERALE per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

(art. 12, comma 7, lett. b), c) e d), l.r. 27.12.1978, n. 71)

ATTI

1. Delibera Consiliare di adozione del Piano Particolareggiato.
2. Certificazione del Segretario Comunale relativa alla regolarità del procedimento di pubblicità ex art. 3 della l.r. 27.12.1978, n. 71 (avviso di deposito del Piano particolareggiato all'Albo Pretorio; manifesto murale; avviso di deposito pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33; numero di osservazioni-opposizioni pervenute entro e fuori termini.
3. Parere ex art. 13, legge 2.2.1974, n. 64 reso dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio (preventivo all'adozione).
4. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. competente nel caso in cui il Piano Particolareggiato interessi aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ovvero attestazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale che asseveri la non sussistenza di detto vincolo.
5. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S, ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii..
6. Nel caso in cui la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario, venti giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.

ELABORATI

1. Relazione tecnica che illustri:
 - i criteri adottati per il dimensionamento del piano, dei lotti edificabili e delle aree per attrezzature e servizi pubblici di cui all'art. 3 del D.Int. n. 1444 del 2.4.1968
 - le caratteristiche della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento
 - la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.
2. Stralcio dello strumento urbanistico con l'indicazione dell'area interessata dal P.P.
3. Stralcio catastale.
4. Planimetria a scala adeguata con l'indicazione:
 - della rete viaria
 - dei lotti edificabili
 - delle aree per attrezzature e servizi pubblici
 - dello schema planivolumetrico degli edifici previsti.

5. Planimetria/e a scala adeguata con la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento.
7. Elenchi catastali delle proprietà da espropriare.
8. Norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali.
9. In presenza di stabilimenti esistenti e/o nuovi individuati dall'art.10 del d.lgs. 17.8.1999, n. 334 deve essere predisposto apposito elaborato che denominato RIR che individui e disciplini le aree da sottoporre alla specifica regolamentazione nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa.

11. PIANI PARTICOLAREGGIATI NON CONFORMI ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE per Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

(art. 12, comma 7, lett. b), c) e d), l.r. 27.12.1978, n. 71)

ATTI

1. Delibera Consiliare di adozione del Piano Particolareggiato.
2. Certificazione del Segretario Comunale relativa alla regolarità del procedimento di pubblicità ex art. 3 della l.r. 27.12.1978, n. 71 (avviso di deposito del Piano all'Albo Pretorio; manifesto murale; avviso di deposito pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33; numero di osservazioni-opposizioni pervenute entro e fuori termini.
3. Parere ex art. 13, legge 2.2.1974, n. 64 reso dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio (preventivo all'adozione).
4. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S, ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii..
5. Nel caso in cui la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario, venti giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.

ELABORATI

1. Relazione tecnica che illustri:
 - i criteri adottati per il dimensionamento del piano, dei lotti edificabili e delle aree per attrezzature e servizi pubblici di cui all'art. 3 del D.Int. n. 1444 del 2 aprile 1968
 - le caratteristiche della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento.
 - la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.
2. Stralcio dello strumento urbanistico con l'indicazione dell'area interessata dal P.P.
3. Stralcio catastale.
4. Planimetria a scala adeguata con l'indicazione:
 - della rete viaria
 - dei lotti edificabili
 - delle aree per attrezzature e servizi pubblici
 - dello schema planivolumetrico degli edifici previsti.
5. Planimetria con la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento.
6. Elenchi catastali delle proprietà da espropriare.

7. Norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali.
8. In presenza di stabilimenti esistenti e/o nuovi individuati dall'art.10 del d.lgs. 17.8.1999, n. 334 deve essere predisposto apposito elaborato denominato RIR che individui e disciplini le aree da sottoporre alla specifica regolamentazione nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa.

12.PIANI PARTICOLAREGGIATI DEI CENTRI STORICI (art. 12, comma 7, lett. a), l.r. 27.12.1978, n. 71; circolare A.R.T.A. n.3/2000)

ATTI

1. Delibera del Consiglio Comunale di adozione del Piano Particolareggiato.
2. Certificazione del Segretario Comunale relativa alla regolarità del procedimento di pubblicità ex art. 3 della l.r. 27.12.1978, n. 71 (avviso di deposito del Piano particolareggiato all'Albo Pretorio; manifesto murale; avviso di deposito pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; rispetto degli obblighi di pubblicazione nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33; numero di osservazioni-opposizioni pervenute entro e fuori termini.
3. Parere ex art. 13, legge 2.2.1974, n. 64 reso dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio (preventivo all'adozione).
4. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. competente.
5. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S, ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii..
6. Nel caso in cui la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario, venti giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.

ELABORATI

1. Documentazione fotografica delle facciate esterne ed interne degli edifici interessati dal piano medesimo.
2. Relazione descrittiva dello stato di fatto e dei criteri progettuali strutturata nel modo che segue:
 - i confini e l'altimetria dell'area
 - i principali processi storici di trasformazione del patrimonio edilizio e del disegno urbano
 - i caratteri e la classificazione tipologica del patrimonio edilizio
 - la tipologia della rete viaria storica e degli spazi pubblici inedificati
 - lo stato di conservazione del patrimonio edilizio e dei percorsi, i processi di degrado e gli interventi di recupero in corso
 - la qualità e la quantità di attrezzature e servizi presenti
 - le condizioni abitative e i processi in atto (spopolamento, ripopolamento, abitanti transitori come studenti, immigrati di colore, etc....)
 - il ruolo attuale e potenziale dell'area nel contesto urbano
 - quantificazione di massima della popolazione insediabile in funzione dell'ottimizzazione dell'indice di affollamento delle abitazioni
 - la proposta progettuale.
3. Previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.
4. Planimetrie, sezioni (longitudinali/trasversali) e profili delle strutture edilizie in scala 1:500, comprese le coperture.
5. Analisi tipologica del patrimonio edilizio e degli spazi inedificati ricadenti nell'area.
6. Individuazione delle unità edilizie.
7. Individuazione degli edifici di sostituzione realizzati nel XX secolo.
8. Analisi tipologica riportata su una base cartografica aerofotogrammetrica in scala 1:500.
9. Perimetrazione delle unità edilizie riportata sui piani terreni dei rilievi in scala 1:500.
10. Consistenza del patrimonio edilizio, delle aree libere di pertinenza degli edifici (corti, giardini privati, orti urbani) e della rete viaria.

11. Stato di conservazione del patrimonio edilizio, delle aree libere di pertinenza degli edifici (corti, giardini privati, orti urbani) e della rete viaria.
12. Esistenza di sopraelevazioni recenti e di sopraelevazioni storicizzate.
13. Relativamente allo stato di conservazione delle aree libere di pertinenza degli edifici (corti, giardini privati, orti urbani), l'indagine deve essere riportata sui piani terreni dei rilievi in scala 1:500.
14. La rete viaria può presentare vari elementi di degrado, quali:
 - l'inaccessibilità temporanea o permanente per crolli, demolizioni, processi di privatizzazione
 - l'alterazione della pavimentazione storica
 - l'inesistenza o l'eccesso di allineamenti commerciali e depositi.
15. Destinazioni d'uso dei piani terreni e dei piani superiori (in percentuale), utilizzazione degli edifici specialistici, attività incompatibili con le strutture edilizie e con il contesto urbano di cui si prevede il trasferimento, presenza di attrezzature pubbliche.
16. Attrezzature pubbliche su una base cartografica aerofotogrammetrica in scala 1/500, indicando se realizzate in sede propria o sede impropria e i bacini di utenza.
17. Articolazione della proprietà (pubblica/privata), su una base cartografica aerofotogrammetrica in scala 1:500, livello di utilizzazione delle strutture edilizie (abbandono, sottoutilizzazione, etc...), titolo di occupazione delle unità edilizie in percentuale (proprietà, affitto, altro titolo).
18. Planimetria di progetto in scala 1:500 con l'indicazione delle categorie d'intervento, le nuove destinazioni d'uso per ogni tipo edilizio e/o unità edilizie e l'eventuale indicazione dei comparti da sottoporre a recupero unitario.
19. Piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare. Planimetria riportata sulla sovrapposizione della planimetria catastale e della planimetria aerofotogrammetrica.
20. Norme di attuazione con l'indicazione degli interventi previsti per ogni tipo edilizio e/o unità edilizia.
21. Progetti tipo esemplificativi in scala 1:200.

13.PROGETTI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

(art. 7, l.r. 11.4.1981, n. 65, art. 6, l.r. 30.4.1991, n. 15 e art. 10, l.r. n. 21.4.1995, n. 40)

ATTI

1. Istanza dell'ente istituzionalmente competente di autorizzazione del progetto ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11.4.1981, n. 65, corredata da due copie del progetto, più ulteriori copie pari al numero dei comuni territorialmente interessati.
2. Certificazione del R.U.P. dell'Ente proponente che attesti la regolarità del procedimento di pubblicità, il numero di osservazioni-opposizioni pervenute entro e fuori termini, nonché la regolarità del procedimento di pubblicità nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
3. Nel caso in cui la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del R.U.P. dell'Ente proponente in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario.
4. Parere formulato dal Comune (o da Comuni se di interesse sopra comunale) a mezzo di delibera del Consiglio Comunale.
5. Procedura di VIA ex art. 20 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 per opere comprese nell'allegato IV dello stesso decreto legislativo.
6. Attestazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in ordine alla insussistenza di vincoli gravanti sull'area interessata.
7. Parere dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio da rendersi ai sensi della legge n. 64/74.
8. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. se il progetto interessa aree o immobili sottoposti a vincolo.
9. Nulla-osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio relativamente al vincolo idrogeologico.
10. Altri pareri occorrenti sul progetto di massima o esecutivo ex d.lgv. 12.4.2006, n. 163.

ELABORATI MINIMI RICHIESTI:

quelli previsti dall'art. 93 del d.lgv. 12.4.2006, n. 163 (Codice degli appalti), con esclusione degli atti ed elaborati di natura economica.

.R.	11-4-1981	n.	65
------------	------------------	-----------	-----------

Norme integrative della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, riguardante norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica e di regime dei suoli.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 18 aprile 1981, n. 19.

(giurisprudenza)

Art. 7

Procedura per l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici.

Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica ⁽⁶⁾.

I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali ⁽⁷⁾.

In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere ⁽⁸⁾.

Nelle more dell'adozione dei piani territoriali provinciali di cui all'*articolo 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9* ed all'*articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere indicate al primo comma del predetto articolo 12 ⁽⁹⁾.

Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento.

Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(6) Comma già sostituito dall'*art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15* ed ora nuovamente così sostituito dall'*art. 10, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40*.

(7) Comma sostituito dall'*art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15*.

(8) Comma sostituito dall'*art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15*.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40*.

L.R.	30-4-1991	n.	15
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali.			
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 maggio 1991, n. 22.			

Art. 6

Opere di interesse pubblico da realizzare in difformità dagli strumenti urbanistici.

1. ... ⁽¹²⁾.

(12) Sostituisce i primi tre commi dell'*articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65*.

Sicilia

L.R.	21-4-1995	n.	40
Provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali inerti. Disposizioni varie in materia urbanistica.			
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 26 aprile 1995, n. 22.			

Art. 10

Opere di interesse pubblico da realizzare in difformità dagli strumenti urbanistici.

1. ... ⁽¹⁰⁾.

2. ... ⁽¹¹⁾.

(10) Sostituisce il primo comma dell'*articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65*, già sostituito

dall'articolo 6 della *legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*.

(11) Aggiunge un comma dopo il terzo comma dell'articolo 7 della *legge regionale 11 aprile 1981, n. 65*, e successive modifiche ed integrazioni.

14.PROGETTI OPERE PUBBLICA IN VARIANTE per opere previste nel “PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.”

(art.2, art. 6, comma 9 e art.16, l.r. n. 12.7.2011, n. 12)

ATTI

11. Progetto preliminare approvato con delibera del Consiglio Comunale.
12. Progetto definitivo ed esecutivo approvato con delibera di Giunta comunale.
13. Deliberazione del Consiglio Comunale: procedura ex art. 6, legge 18.4.1962, n. 167.
14. Certificazione del Segretario Comunale che attesti la regolarità del procedimento di pubblicità ex lege 18.4.1062, n. 167 (avviso di deposito del Progetto all'Albo Pretorio; manifesto murale; avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana), sull'assenza di osservazioni-opposizioni proposte dagli interessati, ovvero, in loro presenza, l'elenco, il numero delle stesse pervenute entro e fuori termini e le controdeduzioni adottate con delibera del Consiglio Comunale, nonché sulla regolarità del procedimento di pubblicità nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33;.
15. Nel caso in cui la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario, venti giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.
16. Certificazione del Segretario Comunale o suo delegato che attesti la conformità degli elaborati a quelli depositati ed allegati agli atti deliberativi di adozione

- riportanti le firme di rito ex art.186 OREL ed i visti degli enti e degli organi che hanno espresso il loro parere sul progetto.
17. Procedura di VIA ex art. 20 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 per opere comprese nell'allegato IV dello stesso decreto legislativo.
 18. Parere dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio da rendersi ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64 (preventivo all'approvazione).
 19. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. se il progetto interessa aree o immobili sottoposti a vincolo.
 20. Nulla-osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio relativamente al vincolo idrogeologico.
 21. Altri pareri occorrenti sul progetto esecutivo ex d.lgv. 12.4.2006, n. 163.

ELABORATI MINIMI RICHIESTI:

quelli previsti dall'art. 93 del d.lgv. 12.4.2006, n. 163 (Codice degli appalti), con esclusione degli atti ed elaborati di natura economica.

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

b) agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell'[articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), in relazione alle tipologie ivi indicate;

c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell'articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell'Amministrazione regionale.

Art. 6 *Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali.*

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici

predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la

progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. Nei comuni il periodo di affissione all'Albo pretorio del programma triennale e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi.

9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni del comma 5 dell'[articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#); dell'[articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65](#) e dell'[articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6](#). Per le medesime ragioni di pubblico interesse, nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli [articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167](#), e successive modificazioni.

10. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'[articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1990, n. 403](#) e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modificazioni ed integrazioni per le parti relative alla materia oggetto del presente articolo.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano all'Amministrazione regionale.
12. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
13. Gli enti di cui all'[articolo 2](#) sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro approvazione, sono trasmessi al Dipartimento regionale tecnico che ne dà pubblicità.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità del programma in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle revisioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
17. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.
18. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'[articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#), e successive modifiche ed integrazioni, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.
19. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.

20. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinuncia espressa.

21. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di lavori, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:

- a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
- b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;
- c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
- d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
- e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

22. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

23. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

24. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

25. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento dei singoli interventi dopo l'approvazione del livello minimo di progettazione previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#), che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo.

Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

26. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.

27. Una quota non superiore allo 0,5 per cento dei ribassi d'asta derivanti dagli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati con fondi propri dell'Amministrazione regionale e alla stessa attribuiti, può essere destinata al finanziamento di progetti obiettivo per il potenziamento delle funzioni ispettive in materia di lavoro assegnati al Dipartimento regionale del lavoro.

28. Fermo restando quanto previsto dal comma 27, dal comma 6 dell'[articolo 4](#) nonché dall'[articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20](#), le somme residue corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il 50 per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) dell'[articolo 2](#) in apposito capitolo Fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; a decorrere dal 1° gennaio 2014 il restante 50 per cento è destinato ad incremento del fondo di cui all'[articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#) (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727) ⁽⁷⁾.

29. Nel caso di lavori ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per le finalità previste dal comma 28, è pari al 60 per cento.

30. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al Fondo di rotazione per le spese di progettazione di cui al comma 28.

31. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità degli interventi nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.

32. Nelle riunioni di cui al comma 31, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, sono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.

33. Gli enti di cui all'[articolo 2](#), diversi dall'Amministrazione regionale, prima di inviare al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità degli interventi inclusi nei programmi.

34. Nelle riunioni di cui al comma 33, i soggetti di cui al medesimo comma verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.

(7) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 7 agosto 2013, n. 13](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7, comma 1](#), della stessa legge).

Art. 16 *Procedure per le espropriazioni e le occupazioni.*

1. Si applicano nella Regione le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) e successive modifiche ed integrazioni.

ATTI

1. Progetto preliminare approvato con delibera del Consiglio Comunale.
2. Deliberazione del Consiglio Comunale: procedura ex art. 6, legge 18.4.1962, n. 167.
3. Certificazione del Segretario Comunale che attesti la regolarità del procedimento di pubblicità ex art. 3 della l.r. 27.12.1978, n. 71 (avviso di deposito del Progetto all'Albo Pretorio; manifesto murale; avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana); sull'assenza di osservazioni-opposizioni proposte dagli interessati, ovvero, in loro presenza, l'elenco, il numero delle stesse pervenute entro e fuori termini e le controdeduzioni adottate con delibera del Consiglio Comunale, nonché sulla regolarità del procedimento di pubblicità nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33;.
22. Nel caso in cui la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario, venti giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.
23. Certificazione del Segretario Comunale o suo delegato che attesti la conformità degli elaborati a quelli depositati ed allegati agli atti deliberativi di adozione riportanti le firme di rito ex art.186 OREL ed i visti degli enti e degli organi che hanno espresso il loro parere sul progetto
24. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S, ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii..
25. Parere dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio da rendersi ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64 (preventivo all'approvazione).
26. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. se il progetto interessa aree o immobili sottoposti a vincolo.
27. Nulla-osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio relativamente al vincolo idrogeologico.

ELABORATI MINIMI RICHIESTI:

quelli previsti dall'art. 93 del d.lgv. 12.4.2006, n. 163 (Codice degli appalti), con esclusione degli atti ed elaborati di natura economica.

16.PIANI IRSAP (EX ASI) (art. 2, comma 2, e art.15, l.r. 12.1.2012 n. 8)

ATTI

28. Adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'IRSAP (Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive) della proposta di modifica delle aree destinate ad attività produttive (ex ASI) esistenti, ovvero di istituzione di nuove aree IRSAP in variante, sentito/i il/i comune/i interessato/i.
29. Nel caso in cui la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IRSAP in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario.
30. Certificato del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IRSAP che attesti la regolarità delle procedure di pubblicità, l'assenza di osservazioni opposizioni proposte dagli interessati, ovvero, in loro presenza, l'elenco, il numero delle stesse pervenute entro e fuori termini e le valutazioni da sottoporre al Consiglio prima dell'adozione, nonché la regolarità del procedimento di pubblicità nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs 14.3.2013, n.33.
31. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S, ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., in caso di variante allo strumento urbanistico generale.
32. Rapporto ambientale per avvio processo ex art.13 del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
33. Parere dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio da rendersi ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974, n.64 (preventivo all'adozione).
34. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. se il Piano IRSAP interessa aree o immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1.6.1939, n. 1089, 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n. 431.
35. Certificazione del Segretario Comunale che attesti la conformità degli elaborati a quelli depositati ed allegati agli atti deliberativi di adozione riportanti le firme di rito ex art.186 OREL ed i visti degli enti e degli organi che hanno espresso il loro parere sul progetto.

ELABORATI MINIMI RICHIESTI:

quelli previsti dall'art. 15 della legge regionale 12.1.2012 n. 8

Sicilia

L.R. 12-1-2012 n. 8
Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 20 gennaio 2012, n. 3, S.O. n. 3.

Art. 2 *Funzioni e finalità.*

1. L'IRSAP promuove l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'IRSAP svolge le seguenti funzioni:

a) elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive;

b) acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate;

acquisisce e cede terreni per la costruzione di stabilimenti da destinare ad attività produttive; dispone, ove possibile, il recupero degli immobili industriali non utilizzati;

c) progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate anche mediante procedure di finanza di progetto;

d) progetta e realizza gli edifici da destinare allo svolgimento dell'attività produttiva da cedere all'impresa insediata, ove questa non vi provveda in proprio;

e) promuove ed implementa l'adozione di convenzioni ed accordi con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo teso a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree di cui all'[articolo 1](#), comma 2;

f) attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei propri scopi;

g) sviluppa azioni di marketing e promozione del territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi di investimento pubblici e privati;

h) fornisce assistenza tecnica agli operatori economici sia nella fase propedeutica all'insediamento, anche al fine di favorire il reperimento di nuovi fondi, sia nella fase successiva all'insediamento;

i) fornisce assistenza alle imprese insediate o che intendano insediarsi nelle aree di cui all'[articolo 1](#), comma 2, per l'accesso al credito agevolato anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con gli enti nazionali e regionali, sia pubblici che privati, competenti in materia di mediocredito e finanza agevolata;

l) svolge i compiti e le funzioni ad esso assegnati da leggi regionali e statali;

m) stipula convenzioni con i titolari delle attività produttive insediate o da insediarsi per delegare ad essi, in tutto o in parte, le funzioni di cui alla lettera c).

3. La Regione, gli enti locali ovvero altri enti pubblici possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare all'IRSAP lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni inerenti alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 15 *Programma triennale degli interventi e delle attività.*

Piani regolatori d'area. Espropriazioni

1. L'IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all'[articolo 14](#), sentiti i comuni nei cui territori ricadono le aree industriali interessate, predispone ed approva il programma triennale degli interventi e delle attività il quale, in relazione ad ogni area ovvero, ove particolare esigenze lo richiedano, in relazione ad ogni insediamento destinato ad attività industriali e produttive, prevede:

a) le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio di riferimento relativamente all'azione di sostegno e promozione del tessuto economico-sociale;

b) l'individuazione della vocazione economica di ogni singola area e le relative misure tese all'incentivazione di tale vocazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 dicembre di ogni anno e per il successivo triennio ed è trasmesso all'Assessorato regionale delle attività produttive. Si applica, in quanto compatibile, il procedimento di controllo di cui all'[articolo 12](#), comma 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno, con le medesime procedure, l'IRSAP apporta le necessarie modifiche al programma, anche in ragione dell'adeguamento alle linee guida annuali di cui all'[articolo 14](#).

3. In linea con le previsioni dettate dal programma di cui al comma 1, l'Istituto predispone ed approva il piano triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'[articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12](#) e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabile.

4. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa elaborazione e predisposizione da parte del competente ufficio periferico e sentiti i comuni interessati secondo le modalità determinate dalla presente legge, adotta il piano regolatore d'area in relazione ad ogni singola area omogenea di cui al comma 2 dell'[articolo 1](#), ovvero, ove possibile, a loro accorpamenti. Le prescrizioni ed i vincoli ivi contenuti hanno durata pari a cinque anni decorrenti dall'approvazione definitiva da parte del competente organo regionale.

5. Il piano è lo strumento urbanistico di regolazione generale dell'area e prevede, tra l'altro, in conformità alle linee guida di cui all'[articolo 14](#), la localizzazione degli insediamenti produttivi e industriali e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree industriali, i centri di assistenza e promozione delle imprese.

6. La delibera di adozione del piano regolatore d'area è trasmessa ai comuni nei cui territori ricade l'area interessata. Entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione, i comuni esprimono il loro parere formulando eventuali osservazioni. Trascorso detto termine, il parere si intende reso positivamente senza osservazioni. Il consiglio di amministrazione, valutate le osservazioni trasmesse dai comuni, ove ritenga di accoglierle, acquisendo a tal fine il parere vincolante della Consulta, apporta le conseguenti modifiche al piano regolatore d'area. La Consulta esprime il predetto parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

7. La delibera di adozione del piano è pubblicata presso l'albo pretorio dei comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto di pianificazione. Ai fini della presentazione di eventuali opposizioni e/o osservazioni, si applica, in quanto compatibile, l'[articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71](#). Il Consiglio di amministrazione, valutate ed eventualmente accolte le osservazioni e/o opposizioni presentate nei termini di legge, adotta definitivamente il singolo piano regolatore d'area e lo invia all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il predetto Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, approva definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa delibera unitamente agli allegati. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dalla data di adozione del piano regolatore d'area si applicano le misure di salvaguardia di cui all'[articolo 12, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

8. I comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto dei piani di cui al presente articolo adeguano il proprio piano regolatore ovvero altro strumento urbanistico vigente, entro i successivi sei mesi dal termine di approvazione da parte dell'organo regionale anche a mezzo di approvazione di variante generale. In caso di inerzia, anche su indicazione dell'Istituto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi comunali inadempienti.

9. Nelle more dell'adozione dei piani regolatori d'area di cui al presente articolo, i piani regolatori sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale.

10. Le opere e le eventuali acquisizioni di aree da destinare ad insediamento industriale, con l'approvazione del piano regolatore d'area, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le procedure di occupazione ed espropriative sono interamente regolate dal [D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#) e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i provvedimenti relativi all'eventuale occupazione ed all'espropriazione sono di esclusiva competenza dell'Istituto. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i commi da 4 a 13 dell'[articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#), introdotti dall'[articolo 3, comma 1, lettera c\), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20](#).

17. PIANI DI ZONA (Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e PROGRAMMI COSTRUTTIVI (Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

(legge 18.4.1962, n. 167; artt. 3 e 16, l.r. 27.12.1978, n. 71; artt. 1, 3 e 11, l.r. 6.5.1981, n. 86)

ATTI

36. Delibera del Consiglio Comunale di approvazione del Piano di Zona.
37. Certificazione del Segretario Comunale che attesti la regolarità del procedimento di pubblicità ex art. 3 della l.r. 27.12.1978, n. 71 (avviso di deposito del Progetto all'Albo Pretorio; manifesto murale; avviso di deposito pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; avviso di deposito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) nonché la regolarità del procedimento di pubblicità nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33; assenza di osservazioni-opposizioni proposte dagli interessati, ovvero, in loro presenza, l'elenco, il numero delle stesse pervenute entro e fuori termini e le controdeduzioni adottate con delibera del Consiglio Comunale.
38. Nel caso in cui la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del DPR 8.6.2001, n. 327, certificazione del Segretario Comunale in ordine all'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento di esproprio al proprietario, venti giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.
39. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del d.lgs.3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., qualora il PRG non sia stato oggetto di VAS ex art. 13 dello stesso decreto legislativo n.152/06 ed il piano non preveda opere di cui all'allegato IV dello stesso decreto legislativo.
40. Parere dell'Ufficio del Genie Civile competente per territorio da rendersi ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n. 64 (preventivo all'approvazione).
41. Parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. se il Piano di Zona interessa aree o immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1.6.1939, n.1089, 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n. 431.
42. Certificazione del Segretario Comunale che attesti la conformità degli elaborati a quelli depositati ed allegati agli atti deliberativi di adozione riportanti le firme di rito ex art.186 OREL ed i visti degli enti e degli organi che hanno espresso il loro parere sul Piano di Zona.

ELABORATI

1. Relazione tecnica che illustri:
 - i criteri adottati per il dimensionamento del piano, dei lotti edificabili e delle aree per attrezzature e servizi pubblici di cui all'art. 3 del D.Int. n. 1444 del 2 aprile 1968
 - le caratteristiche della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento
 - la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.
2. Stralcio dello strumento urbanistico con l'indicazione dell'area interessata dal P.P.
3. Stralcio catastale.
4. Planimetria a scala adeguata con l'indicazione:
 - della rete viaria
 - dei lotti edificabili
 - delle aree per attrezzature e servizi pubblici
 - dello schema planivolumetrico degli edifici previsti.
5. Planimetria/e a scala adeguata con la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento.
6. Elenchi catastali delle proprietà da espropriare.

7. Norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali.
8. In presenza di stabilimenti esistenti e/o nuovi individuati dall'art.10 del d.lgs. 17.8.1999, n. 334 deve essere predisposto apposito elaborato denominato RIR che individui e disciplini le aree da sottoporre alla specifica regolamentazione nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa.

L. **18-4-1962** **n.** **167**
Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1962, n. 111.

(giurisprudenza di legittimità)

1. I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con un suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;

b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;

c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;

d) che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;

e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;

f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.

Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge ⁽⁴⁾.

La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili ^{(5) (6)}.

⁽⁴⁾ Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'*art. 28, L. 22 ottobre 1971, n. 865*.

(5) Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'*art. 28, L. 22 ottobre 1971, n. 865*.

(6) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 11, 19 e 20.

Sicilia

L.R.	27-12-1978	n.	71
Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.			
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 dicembre 1978, n. 57.			

(giurisprudenza)

Art. 3 ⁽¹⁰⁾

Pubblicazione, osservazioni e opposizioni.

Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore generale.

In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque.

Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi

e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

(10) Si veda la *Circ.Ass. 25 settembre 1998, n. 2*.

(giurisprudenza)

Art. 16 ⁽³⁷⁾

Obblighi dei comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolare.

I comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti sono tenuti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione di piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della *legge 18 aprile 1962, n. 167* e successive modifiche ed integrazioni.

All'adozione di detti piani sono tenuti, altresì, i comuni indicati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, allorché ricorrano le condizioni previste dal terzo comma dell'*art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167*.

L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa del periodo considerato.

Nei rimanenti comuni i fabbisogni di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata, da realizzare a favore dei soggetti previsti dall'*art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, devono essere soddisfatti mediante programmi costruttivi da attuare con la procedura di cui all'*art. 51 della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865*, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Nell'ambito della Regione siciliana, la disposizione di cui al terzo comma dell'*art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, è sostituita dalla seguente:

"La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dagli aventi diritto e diventa esecutiva dopo che sia stata riscontrata legittima da parte della commissione provinciale di controllo".

I piani per l'edilizia economica e popolare redatti in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, e salvi i casi previsti alle lettere a), b), c), d) del precedente art. 12 sono approvati dai comuni e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità della commissione provinciale di controllo.

In tutti gli altri casi l'approvazione dei piani è demandata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione dei piani ⁽³⁸⁾.

(37) Vedansi gli *artt. 4 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159* ed *1 e segg. della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86*.

(38) Ai sensi dell'*art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*, "1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

Sicilia

L.R.	6-5-1981	n.	86
Interventi per incrementare e accelerare l'edilizia pubblica e privata nuova e di recupero.			
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 maggio 1981, n. 23.			

TITOLO I

Norme urbanistiche in materia di recupero edilizio.

(giurisprudenza)

Art. 1

Tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, convenzionata e sovvenzionata da realizzare con finanziamenti e contributi statali o regionali devono essere localizzati nei piani di zona, di cui alla *legge 18 aprile 1962, n. 167* e successive modifiche e integrazioni, e nei programmi costruttivi di cui all'*art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*.

I piani di zona diventano efficaci dopo la loro approvazione da parte dei comuni e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'*art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*.

I programmi costruttivi diventano efficaci dopo il favorevole riscontro della deliberazione del consiglio comunale da parte della commissione provinciale di controllo.

L'utilizzazione delle aree comprese nei piani e programmi di cui al precedente comma può essere effettuata soltanto dopo la approvazione degli stessi.

(giurisprudenza)

Art. 3

La pubblicazione e l'approvazione dei piani di zona avviene nel rispetto delle disposizioni contenute negli *articoli 3 e 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*.

L'efficacia dei piani di zona è fissata in anni quindici dalla data del decreto o della deliberazione del consiglio comunale di approvazione.

Nei casi di revisione del piano di zona vigente, i termini dell'efficacia del piano stesso decorrono dalla data di approvazione della revisione.

Per i piani approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'efficacia degli stessi è di quindici anni e decorre dalla data del decreto di approvazione e, comunque, ove detti termini siano trascorsi, la scadenza è prorogata sino al 31 dicembre 1983.

Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del comune interessato, essere prorogata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per non oltre due anni.

Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, le aree non utilizzate devono essere retrocesse ai proprietari.

I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, salvo l'obbligo per quelli inclusi negli elenchi di cui al secondo comma dell'*art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*, possono adottare piani di zona per l'edilizia economica e popolare o procedere al loro aggiornamento ⁽⁶⁾.

(6) Comma introdotto dall'*art. 6 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66* in sostituzione degli originari commi settimo e ottavo.

Art. 11

I piani di zona e relative varianti o integrazioni non possono interessare aree destinate dallo strumento urbanistico generale a verde agricolo o ad attrezzature pubbliche.

Nei casi di dimostrata necessità si procede preliminarmente alla redazione della variante allo strumento urbanistico generale.

Le varianti anzidette devono essere autorizzate preventivamente dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Nessuna variante allo strumento urbanistico generale può essere operata a mezzo dei programmi costruttivi.

Restano salve le disposizioni contenute nell'*art. 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, ove il piano di zona

**18.PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE DEROGA LIMITI DENSITA'
EDILIZIA TERRITORIALE e contestuale adozione di VARIANTE ALLE N.T.A.)**

(art.16 e art.15, lett. *b) e c)*, l.r. 12.6.1976, n. 78; art. 89, comma 10, l.r. 3.5.2001, n. 6)

ATTI

43. Delibera del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti.
44. Certificato del Segretario Comunale che attesti la regolarità delle procedure di pubblicità e l'assenza di osservazioni/opposizioni proposte dagli interessati, ovvero, in loro presenza, l'elenco, il numero delle stesse pervenute entro e fuori termini e le controdeduzioni adottate

con delibera del Consiglio Comunale, nonché la regolarità del procedimento di pubblicità nel sito internet istituzionale ex art.39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

45. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., qualora il PRG non sia stato oggetto di VAS ex art. 13 dello stesso decreto legislativo n.152/06 ed il piano non preveda opere di cui all'allegato IV dello stesso decreto legislativo.
46. Parere dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio da rendersi ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n. 64 (preventivo all'adozione).
47. Certificazione del Segretario Comunale che attesti la conformità degli elaborati a quelli depositati ed allegati agli atti deliberativi di adozione riportanti le firme di rito ex art. 186 OREL ed i visti degli enti e degli organi che hanno espresso il loro parere sulla proposta di deroga.

ELABORATI

1. Relazione tecnica descrittiva nella quale vengano specificati i motivi dai quali scaturisce il preminente interesse pubblico che ha condotto alla richiesta di autorizzazione alla deroga ai limiti imposti dall'art.15, lett. b) e c), della l.r. 12.6.1976, n.78.
2. Stralcio delle Norme d'Attuazione relative alle zone territoriali del vigente PRG per le quali viene richiesta l'autorizzazione alla deroga degli indici ex art.15, lett. b) e c), della l.r. n. 78/76.
3. Stralcio elaborati alla scala 1:10.000 e 1:2.000 del vigente PRG con indicate le zone territoriali per le quali viene richiesta l'autorizzazione alla deroga degli indici ex art.15, lett. b) e c), della l.r. n. 78/76.

Sicilia

L.R. 12-6-1976 n. 78
Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 giugno 1976, n. 36.

(giurisprudenza)

Art. 15 ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾

Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati ⁽⁴⁰⁾;

b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;

c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq;

d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;

e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.

Nell'ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell'*art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765* ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾.

(38) Ai sensi dell'*art. 2, comma 3, L.R. 30 aprile 1991, n. 15* «3. le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere a), d), ed e) della *legge regionale 12 giugno 1976, n. 78*, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi».

(39) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 26 novembre 2009.

(40) Per deroghe alla presente lettera a) si vedano l'*art. 57, L.R. 27 dicembre 1978, n. 71*, l'*art. 31, L.R. 8 gennaio 1996, n. 4* e l'*art. 89, comma 12, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*. Vedi altresì l'*art. 1, comma 3, L.R. 29 ottobre 2008, n. 11* secondo cui gli interventi per la realizzazione di campi da golf non costituiscono costruzioni ai sensi e per gli effetti della presente lettera. In materia si veda anche la *Circ.Ass. 20 ottobre 1997, n. 11*.

(41) Si veda la *Circ.Ass. 16 settembre 1995, n. 1/95 D.R.U.*

(42) Ai sensi dell'*art. 85, comma 1, L.R. 23 dicembre 2000, n. 32*, la normativa di cui al titolo IX della predetta legge sostituisce, per quanto attiene al settore ricettivo, le disposizioni di cui alla presente legge che rimangono in vigore solo per quanto sono con essa compatibili e per gli interventi già ammessi a finanziamento.

(giurisprudenza)

Art. 16 ⁽⁴³⁾

Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b e c del precedente art. 15.

Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed

ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta ⁽⁴⁴⁾.

(43) Ai sensi dell'*art. 85, comma 1, L.R. 23 dicembre 2000, n. 32*, la normativa di cui al titolo IX della predetta legge sostituisce, per quanto attiene al settore ricettivo, le disposizioni di cui alla presente legge che rimangono in vigore solo per quanto sono con essa compatibili e per gli interventi già ammessi a finanziamento. Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 30 settembre 2013*.

(44) Comma così sostituito dall'*art. 89, comma 10, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «Sull'istanza del consiglio comunale il Presidente della Regione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana assunto con la maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti, di seguito agli opportuni accertamenti, provvede con proprio decreto sentita la Giunta regionale.».

TITOLO VI

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, urbanistica, ambiente e lavori pubblici ⁽⁸³⁾

Art. 89

Norme urbanistiche.

1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all'*articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23*, dandone avviso pubblico ai sensi dell'*articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*. In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia.

2. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative.

3. Le disposizioni previste dall'*articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30*, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi finanziati dallo Stato con la *legge 19 dicembre 1992, n. 488*, o concernenti interventi finanziati dall'Unione europea, anche a singole iniziative imprenditoriali private da realizzarsi con fondi propri, nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali o su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi ⁽⁸⁴⁾.

4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.

5. Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei Piani territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella sua originaria estensione.

6. Al comma 2 dell'[articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17](#) sono soppresse le parole "alberghiero o ricettivo in genere".
7. Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene.
8. All'[articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16](#), come sostituito dall'[articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13](#), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) ... ⁽⁸⁵⁾;
 - b) ... ⁽⁸⁶⁾;
 - c) ... ⁽⁸⁷⁾.
9. Si applica l'[articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88](#).
10. ... ⁽⁸⁸⁾.
11. ... ⁽⁸⁹⁾.
12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'[articolo 15, comma primo, lettera a\), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78](#).
13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al [decreto ministeriale 8 ottobre 1998](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278 ⁽⁹⁰⁾.
-
- (83) Rubrica così corretta con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 18 maggio 2001, n. 24.
- (84) Comma così sostituito dall'[art. 30, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge (vedi anche il comma 3 del suddetto art. 30), poi così modificato dall'[art. 38, L.R. 19 maggio 2003, n. 7](#) poi così modificato dall'[art. 76, comma 22, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20](#). Il testo originario era così formulato: «3. Le disposizioni previste dall'[articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30](#), relativa agli insediamenti produttivi in verde agricolo si applicano a tutti gli interventi comunque previsti e finanziati nei patti territoriali, nei contratti d'area e negli altri strumenti di programmazione negoziata, statali e regionali. Le stesse disposizioni si applicano per le iniziative imprenditoriali che abbiano ottenuto il finanziamento pubblico per la realizzazione dei relativi investimenti qualora non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali o nelle aree attrezzate artigianali ed industriali. L'approvazione da parte dei consigli comunali costituisce variante (la parola "esecutiva" è stata omessa a seguito dell'impugnativa del Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) agli strumenti urbanistici.».
- (85) Sostituisce il comma 3 dell'[art. 10, L.R. 6 aprile 1996, n. 16](#).
- (86) Aggiunge il comma 3-bis all'[art. 10, L.R. 6 aprile 1996, n. 16](#).
- (87) Aggiunge il comma 12 all'[art. 10, L.R. 6 aprile 1996, n. 16](#).
- (88) Sostituisce il secondo comma dell'[art. 16, L.R. 12 giugno 1976, n. 78](#).
- (89) Sostituisce l'[art. 57, L.R. 27 dicembre 1978, n. 71](#).

(90) Comma aggiunto dall'*art. 30, comma 4, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'*art. 131, comma 2*, della stessa legge.

19.PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE DEROGA- OPERE PUBBLICHE DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi(art.16 e art. 15 lett. a) l.r. 12.6.1976, n. 78; art. 89 commi 10 e 11, lett.a) e b), l.r. 3.5.2001, n. 6)

ATTI

48. Delibera del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti.
49. Certificazione del Segretario Comunale che attesti la conformità degli elaborati a quelli depositati ed allegati agli atti deliberativi di adozione riportanti le firme di rito ex art.186 OREL ed i visti degli enti e degli organi che hanno espresso il loro parere sul progetto, nonché la regolarità del procedimento di pubblicità nel sito internet istituzionale ex art. 39 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

ELABORATI

1. Relazione nella quale vengano specificati i motivi dai quali scaturisce il preminente interesse pubblico che ha condotto alla richiesta di autorizzazione alla deroga ai limiti imposti dall'art.15, lett.a), della l.r. 12.6.1976, n. 78.
2. Stralcio elaborati alla scala 1:10.000 e 1:2.000 del vigente PRG con indicate le zone nelle quali viene richiesta l'autorizzazione in deroga ex art.15, lett. a), della l.r. n. 78/76.
3. Documentazione fotografica dell'area interessata dall'intervento, con visualizzazione dell'opera progettata.
4. Studio idro-geologico territorio interessato dal progetto.

NdR: Per i riferimenti normativi si veda il procedimento che precede

20.ATTIVITA' PRODUTTIVA IN CONFERENZA DI SERVIZIO (IN VARIANTE)

escluso commerciale medie e grandi strutture di vendita

(art. 8 DPR 7.9.2010, n. 160; art. 10, l.r. 5.4.2011, n. 5)

ATTI

50. Ricevuta dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria (art. 49, l.r. 8.2.2007, n. 2).

51. Certificazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale circa la sussistenza dei seguenti requisiti: mancanza o insufficienza di aree con destinazione produttiva; rispetto delle prescrizioni di atti sovracomunali; valutazioni di carattere urbanistico e degli eventuali motivi di opportunità di natura economica e sociale che inducono ad avviare la procedura di variante; assenza nell'area interessata di culture irrigue specializzate (art. 2, comma 5, l.r. 27.12.1978, n. 71); situazione vincolistica dell'area;

assenza di contributi regionali per la realizzazione di opere ed immobili per l'agricoltura (art. 58, l.r. 16.4.2003, n. 4), e che l'area non è stata percorsa dal fuoco nei dieci anni precedenti (art. 10, legge 21.11.2000, n. 353).

52. Certificazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale che attesti la conformità degli elaborati a quelli depositati ed allegati agli atti del procedimento.

53. Dimostrazione della piena disponibilità dell'area d'intervento da parte del soggetto richiedente : titolo di proprietà o altro titolo dal quale si evinca la disponibilità alla cessione dell'area interessata ai fini dell'autorizzazione alla richiesta di approvazione in variante urbanistica da parte della Ditta in atto proprietaria.

54. Dimostrazione della titolarità dell'attività produttiva da intraprendere, qualora già in esercizio, atteso che il provvedimento unico amministrativo per l'inizio dell'attività deve essere rilasciato al soggetto che effettivamente la gestirà e non può essere limitato alla sola parte relativa (endoprocedimento) al rilascio dell'atto concessorio.

ELABORATI

1. Stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:10.000 con individuazione del sito e delle vie di accesso allo stesso.

2. Stralcio catastale con evidenziate le particelle interessate dall'intervento.

3. Stralcio dello strumento urbanistico vigente e/o adottato in scala conforme ai documenti di Piano con indicazione delle aree interessate dall'intervento.

4. Georeferenziazione del poligono che individua il contorno dell'area e dati di sintesi dell'intervento.

5. Cartografia aerofotogrammetrica (aggiornata) con indicazione:

- delle aree oggetto dell'intervento produttivo
- dello stato di fatto
- di eventuali beni morfologici, naturalistici e storico-culturali
- delle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti
- delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi o completarsi
- del perimetro delle aree interessate dall'insediamento produttivo con la specifica dei relativi parametri urbanistici di progetto.

55. Planimetria generale in scala 1:500 o 1:200 estesa al contesto territoriale circostante, con la visualizzazione delle superfici relative alle dotazioni di spazi per servizi ed alle urbanizzazioni, nonché di quelle relative ai nuovi manufatti ed a quelli eventualmente preesistenti.

56. Progetto dei manufatti da realizzare in scala non superiore a 1:100 (piante, prospetti e sezioni).

57. Eventuali ulteriori elaborati necessari alla dimostrazione che l'intervento proposto non inficia la trasformabilità del territorio contermina secondo le previsioni urbanistiche vigenti, e non contrasta con interessi di terzi o con l'esecuzione di opere di interesse pubblico, seppure di previsione.

58. Relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti dati ed informazioni:

- inquadramento dell'intervento e sue caratteristiche
- documentazione catastale (estratto di mappa autentico aggiornato relativa alle particelle interessate alla variante e quanto altro necessario ad identificare l'ambito di intervento
- descrizione dello stato dei luoghi, con riferimenti relativi alle preesistenze, alle urbanizzazioni presenti ed alla documentazione fotografica da allegarsi

- descrizione del regime giuridico delle aree in relazione ai vincoli territoriali esistenti
- superficie del lotto d'intervento
- superficie coperta lorda;
- rapporto di copertura;
- volume da realizzare;
- indice di fabbricabilità territoriale e/o fondiaria;
- altezza massima;
- distanze minime: confini, strade, edifici esistenti;
- dotazione di spazi pubblici in relazione alla tipologia dell'attività;
- destinazione delle aree a parcheggi privati ex art. 18, legge n. 765/67 e ss.mm.ii..

Sicilia

L.R. 5-4-2011 n. 5
 Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.
 Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 aprile 2011, n. 16.

Capo II

Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

Art. 10 Sportello unico per le attività produttive.

1. L'[articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
- "Art. 36
 Sportello unico per le attività produttive.
 1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all'[art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), ed a quelle di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) e successive modifiche ed integrazioni.
 2. L'Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all'[art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#), previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.
 3. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale "impresainungiorno" di cui all'[articolo 38, comma 3, lettera d\), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) e di cui all'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) e successive modifiche ed integrazioni.
 4. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.
 5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L'Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.”.

2. Il comma 1 dell'[art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), sono disciplinati dal [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) e successive modifiche ed integrazioni.”.

D.P.R.	7-9-2010	n.	160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.			
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2010, n. 229, S.O.			

Art. 8 *Raccordi procedurali con strumenti urbanistici*

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli [articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'[articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), o alle relative norme regionali di settore.

L.R.	5-4-2011	n.	5
Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.			
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 aprile 2011, n. 16.			

TITOLO II

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia

Art. 16 *Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi.*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti principi:

- a) abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;
- b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni;
- c) individuazione, previa attività ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario;
- d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;
- e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.

2. Al comma 1 dell'[articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8](#), dopo le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno" sono inserite le parole ", su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il 30 settembre di ogni anno,".

3. Il primo periodo del comma 2 dell'[articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8](#), è sostituito dal seguente:

"Alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del Presidente della, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione-Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento."

21.VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (art. 13-14 e 15 D.lgs. n. 152 del 2006)

Sicilia

L.R.	14-5-2009	n.	6
Disposizioni	programmatiche	e	
correttive		per	l'anno
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 maggio 2009, n. 22.			2009.

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica ⁽⁵⁹⁾.

1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), come modificato dal [decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4](#).

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. [I piani ed i programmi e le loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e successive modifiche ed integrazioni, le cui direttive siano state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel medesimo decreto legislativo, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e di valutazione ambientale] ⁽⁶⁰⁾.

4. [Relativamente ai piani regolatori generali e alle loro revisioni o varianti generali adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a norma della vigente legislazione in materia, lo stesso Assessorato effettua la verifica di assoggettabilità di cui all'[articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006](#), sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al medesimo comma 1] ⁽⁶¹⁾.

(59) Vedi, anche, il [D.P.Reg. 8 luglio 2014, n. 23](#). Per le disposizioni transitorie e finali vedi, anche, l'art. 15, comma 1 del suddetto decreto.

(60) Comma così sostituito dall'[art. 13, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 18, comma 1, della stessa legge](#)) e poi abrogato dall'[art. 11, comma 41, L.R. 9 maggio 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo originario era così formulato: «3. Non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1 i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo medesimo, che:

a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007;

b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione a norma della vigente legislazione in materia.».

(61) Comma abrogato dall'[art. 11, comma 41, L.R. 9 maggio 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 12 *Trasparenza e pubblicità degli atti.*

1. I soggetti di cui all'[articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall'[articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti di cui all'[articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli [articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.
3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.
4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.
5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'[articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.
6. I soggetti di cui all'[articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un'area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.
7. I soggetti di cui all'[articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.